



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;
VISTE le Leggi Nazionali e Regionali che regolamentano la materia urbanistica;
VISTO l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n° 40;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n. 40/95;
VISTA la delibera n. 12 del 15/4/2011 con la quale il Consiglio Comunale di Raddusa ha adottato la modifica all'art. 32 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.
VISTA la nota prot. n 7059 del 15/6/2011 con la quale il Sindaco del Comune di Raddusa ha richiesto la modifica all'art. 32 del REC;
VISTO il parere n. 13 del 29/08/2011, reso dal Servizio 4 - Unità Operativa 4.2 di questo D.R.U., che di seguito si trascrive:

“A seguito di richiesta sindacale formulata con note prot. n°2647 del 17/12/2010 e n°1436 del 7/2/2011, con D.D.G. n. 197 del 1/4/2011, in conformità al parere n. 6/2011 reso da questa U.O., è stata approvata la modifica all'art. 32 del R.E.C. del Comune di Raddusa, adottata con deliberazione di C.C. n. 39/2010 e relativa alla riduzione, da mt. 4,00 a mt. 3,00, dell'altezza minima dei piani terra, categoria A2, destinati a commercio, depositi, magazzini etc.

Con foglio sindacale n. 7059 del 15/6/2011, assunto al protocollo ARTA al n. 40491 del 16/6/2011, è stata richiesta l'ulteriore modifica all'art. 32 del REC del Comune di Raddusa, adottata con deliberazione di C.C. n. 12 del 15/4/2011 e relativa alla riduzione a mt. 2,70 dell'altezza minima dei piani terra, categoria A2, destinati a commercio, depositi, magazzini, etc..

Rilevato che:

- *la procedura adottata dal Comune di Raddusa risulta regolare;*
 - *l'art. 32 del R.E.C., approvato con D.Dir n. 382 del 2/11/1982, riguarda norme relative alle “Caratteristiche dei locali” ed in particolare, in ordine ai piani terreni, stabilisce che: “a) altezza minima di metri 4,00 per i locali della categoria A2, misurati dal pavimento al soffitto;...”.*
 - *Da quanto si rileva dagli atti allegati alla delibera n. 12 del 15/4/2011, nel corso della seduta del 28/10/2010 un consigliere aveva proposto la riduzione a mt. 2,70 dell'altezza minima dei piani terra, Cat. A2, e la decisione era stata rinviata ad altra convocazione. Successivamente la IV Commissione consiliare dei lavori pubblici, la Commissione Edilizia ed il Responsabile dell'Area 3 (Servizi Tecnici del Territorio) avevano espresso parere favorevole alla riduzione a mt. 2,70 dei piani terra. Tuttavia, per mero errore, con la delibera n. 39/2010, poi trasmessa per l'approvazione della modifica all'art. 32 del REC a questo DRU, era stata approvata la proposta n. 4 del 28/9/2010 dell'Assessore ai LL.PP ed all'Urbanistica che prevedeva la riduzione dell'altezza minima dei piani terra a mt. 3,00.*
- Pertanto con la richiamata delibera n. 12 del 15/4/2011 il Consiglio Comunale di Raddusa ha adottato “La modifica all'art. 32 del Regolamento Edilizio comunale nella parte in cui prescrive l'altezza minima degli edifici da adibire ad attività commerciali della cat. A2 che deve intendersi m. 2,70”;*
- *Il vigente art. 32 del REC del Comune di Raddusa, come modificato con D.D.G. n. 197 del 1/4/2011, prevede un'altezza minima dei piani terra di mt. 3,00 e ciò al fine, come rappresentato dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 1/12/2010, fine di adeguare una norma ritenuta assai limitativa per le innovate esigenze degli operatori commerciali ed imprenditoriali ed alla luce delle disponibili e più moderne attrezzature tecnologiche che garantiscono le normali condizioni microclimatiche ed igienico-sanitarie.*
 - *Dal testo della delibera n. 12 del 15/4/2011 non si rilevano ulteriori motivazioni per le quali sarebbe opportuno fissare l'altezza minima dei locali piano terra a mt. 2,70, tuttavia nel*

corso di incontri presso questo Ufficio il Sindaco ed il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune hanno chiarito che tale necessità discende dall'effettiva altezza dei locali a piano terra nelle zone centrali e di più antica edificazione.

Considerato che:

- sono condivisibili in linea generale le motivazioni che hanno indotto il Comune di Raddusa ad adottare la modifica proposta tuttavia si reputa opportuno, come del resto oggetto di discussione nel corso della seduta della 4^a Commissione Consiliare del 15/10/2010, fissare a mt. 2,70 esclusivamente l'altezza minima dei locali piano terra, categoria A2, dell'edilizia esistente sempre che gli stessi abbiano i requisiti previsti dall'art 63 del D. Lgs n. 81/2008 e dall'art. 1.2 dell'allegato IV del medesimo D.Lgs e ss.mm.ii..

Per la nuova edificazione resta invariata l'altezza minima di mt. 3,00 (assentita con D.D.G. n. 197/2011) dei locali piano terra da adibire ad attività commerciali, bar, magazzini etc..

Per tutto quanto sopra esposto questa U.O. è del

Parere

Che la modifica all'art. 32 del R.E.C. del Comune di Raddusa, adottata con delibera n. 12 del 15/4/2011, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata."

RITENUTO di condividere il superiore parere;

RILEVATO che la procedura seguita è conforme alla legge;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 13/2011 reso dall'Unità Operativa 4.2 del Servizio 4/DRU, è approvata la modifica all'art. 32 del vigente Regolamento Edilizio Comunale di Raddusa, adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 15/4/2011.

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) Parere n. 13 del 29/8/2011 del Servizio 4 – Unità Operativa 4.2/DRU

2) Delibera del Consiglio Comunale di Raddusa n. 12 del 15/4/2011.

ART.3) La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART.4) Il Comune di Raddusa resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti allegati sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 31/8/2011

IL DIRIGENTE GENERALE
(Sergio Gelardi)
F.to Gelardi